



CORPORATE GOVERNANCE

PROCEDURA PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SOCIETARIE INFRAGRUPPO E CON ALTRE PARTI CORRELATE

DIGEPRC001

Versione: 1.0
Data: Febbraio 2007
Autore: Mario Ferrario

Diritti di autore e riservatezza

Questo documento è proprietà esclusiva della società Exprivia S.p.A e non può essere riprodotto, anche in forma parziale, senza un'autorizzazione scritta della società stessa.

Eventuali modifiche del presente documento sono soggette a quanto indicato nel capitolo MODIFICHE.

Indice dei contenuti

CORPORATE GOVERNANCE	1
PROCEDURA PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SOCIETARIE INFRAGRUPPO E CON ALTRE PARTI CORRELATE	1
DIGEPRC001	1
DIRITTI DI AUTORE E RISERVATEZZA	2
INDICE DEI CONTENUTI	3
INTRODUZIONE	4
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	4
NOZIONE DI PARTI CORRELATE	4
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	5
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
COMUNICAZIONE AL COLLEGIO SINDACALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE	8
MODIFICHE	8

Introduzione

Scopo e Campo di Applicazione

Il presente documento ha lo scopo di individuare la procedura da seguire nel compimento di operazioni con parti correlate poste in essere da Exprivia S.p.A. ("**Exprivia**" o la "**Società**") e dagli organi della stessa, anche per il tramite di società dalla stessa controllate (il "**Gruppo**"), al fine di garantire il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale in ottemperanza alla normativa vigente e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate.

Organizzazione del documento

Il presente documento è organizzato come segue:

1. Una parte introduttiva che introduce gli argomenti trattati definendo scopo e campo di applicazione del documento.
2. Una descrizione dettagliata della procedura specificando gli enti coinvolti con le relative attività
3. Una parte conclusiva contenente gli allegati.

NOZIONE DI PARTI CORRELATE

2.1 Per l'attuale nozione di parte correlata, come precisato dall'articolo 2, lettera h), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), si fa riferimento a quanto indicato nei principi contabili internazionali e, segnatamente, allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, ai sensi del quale una parte è correlata ad un'entità se:

- (a) *"direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:*
- (i) *controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);*
 - (ii) *detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;*
 - (iii) *controlla congiuntamente l'entità;*
- (b) *la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 "Partecipazioni in società collegate") dell'entità;*
- (c) *la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (vedere IAS 31 "Partecipazioni in joint venture");*
- (d) *la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;*
- (e) *la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);*

- (f) *la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;*
- (g) *la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata."*

(singolarmente la "**Parte Correlata**" o collettivamente le "**Parti Correlate**").

2.1 Ai fini di quanto indicato al precedente articolo 2.1, si precisa che:

- (i) per controllo si intende quello previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**D.Lgs. 58/98**");
- (ii) per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- 3.1** Prima di assumere decisioni in merito ad un'operazione con Parti Correlate, l'organo competente deve disporre di un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni necessarie alla sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sugli eventuali rischi per la Società.
- 3.2** Qualora gli amministratori abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse anche potenziale o indiretto in operazioni con Parti Correlate, sono tenuti (i) ad informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse, sulla natura, i termini e la portata del medesimo e (ii) ad allontanarsi, ove richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, dalla riunione al momento della deliberazione. Qualora l'operazione non sia soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione ma rientri nei poteri delegati all'amministratore interessato, anche attraverso l'esercizio di procura specifica rilasciata, quest'ultimo si astiene dal compiere detta operazione e provvede a fornire tempestiva ed esauriente informativa al riguardo al Consiglio.
- 3.3** Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche di un'operazione con Parti Correlate lo richiedano, al fine di evitare che l'operazione stessa venga realizzata a condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra le parti non correlate, il Consiglio di Amministrazione richiede (i) l'assistenza nelle trattative di uno o più esperti indipendenti che esprimono un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione e (ii) un parere preventivo da parte del Comitato per il controllo interno. La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà essere effettuata dagli amministratori indipendenti e dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.
- 3.4** In caso di operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di società controllate, il Consiglio di Amministrazione, gli organi delegati o i dirigenti responsabili possono

farsi assistere dagli amministratori o dai dirigenti responsabili delle relative società controllate.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Ai sensi dell'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti, in occasione di operazioni con Parti Correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni anche contabili relative a Exprivia, quest'ultima deve mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti. Il suddetto documento informativo deve essere depositato presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni e di tale deposito viene data immediata notizia al pubblico mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Contestualmente alla diffusione al pubblico del documento informativo, la Società deve provvedere a trasmettere lo stesso a Consob. Tale obbligo non sussiste se le informazioni vengono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Emittenti ("Eventi e circostanze rilevanti") o nei documenti informativi predisposti ai sensi degli articoli 70 ("Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura") o 71 ("Acquisizioni e cessioni") del menzionato regolamento.

4.2 In particolare, si individuano tre principali categorie di operazioni con parti correlate il cui compimento è disciplinato dal rispetto di altrettante differenti procedure, che si esaminano qui di seguito.

(a) *Operazioni significative*

Le operazioni significative sono quelle operazioni con Parti Correlate che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società.

Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni significative con Parti Correlate, siano esse di accoglimento o di rigetto dell'operazione, devono essere oggetto di adeguata motivazione in merito alle ragioni della delibera, in particolar modo in merito all'influenza che la correlazione ha avuto in merito alla relativa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione dev'essere informato, con cadenza almeno trimestrale, delle operazioni significative da intraprendersi. In particolare, gli organi delegati informano il Consiglio circa le caratteristiche e le condizioni di tali operazioni nonché circa le valutazioni e le modalità esecutive delle stesse.

(b) *Operazioni infragruppo*

Costituiscono operazioni infragruppo le operazioni effettuate da Exprivia con i soggetti di seguito indicati:

- (i) le società che direttamente o indirettamente, ossia anche tramite società fiduciarie o interposizione di terzi, controllano Exprivia, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98;
- (ii) le società che direttamente o indirettamente, ossia anche tramite società fiduciarie o interposizione di terzi, sono controllate da Exprivia, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98;
- (iii) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche tramite società fiduciarie o interposizione di terzi, sono controllate dalla/e stessa/e società che controlla/no Exprivia, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98;
- (iv) le società collegate ad Exprivia ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile. Si intende collegata una società su cui un'altra esercita un'influenza notevole, non lo è invece la società che esercita tale influenza; non si ha collegamento con la collegata della collegata.

Il compimento di operazioni infragruppo atipiche, inusuali o regolate a condizioni diverse da quelle *standard* richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando, singolarmente prese, abbiano un valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Negli altri casi comunque tali operazioni devono formare oggetto di specifica informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva al loro compimento.

Sono, pertanto, escluse dall'obbligo di autorizzazione e comunicazione al Consiglio di Amministrazione le operazioni infragruppo che rientrano nell'attività caratteristica di Exprivia e che sono regolate a condizioni, termini e/o modalità non significativamente difformi da quelle di mercato, normali e/o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non rientranti tra le Parti Correlate.

(c) *Operazioni con altre Parti Correlate*

Le operazioni concluse tra una Parte Correlata ed Exprivia che non siano qualificabili né come operazioni infragruppo né come operazioni significative, sono sottoposte in via preventiva all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su iniziativa degli amministratori muniti di deleghe o dei dirigenti responsabili della realizzazione di tali operazioni. Sarà cura del Consiglio individuare le modalità operative necessarie a garantire a tale procedura il maggior grado di efficienza possibile.

Comunicazione al Collegio Sindacale e Relazione sulla Gestione

- 5.1** Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale mediante invio di nota scritta riferisce, direttamente o tramite gli organi delegati, al Collegio Sindacale in merito alle operazioni concluse con Parti Correlate, mediante un'indicazione di sintesi ed un'esposizione dettagliata per le operazioni di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
- 5.2** Nella Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 codice civile il Consiglio di Amministrazione rende note le operazioni concluse con Parti Correlate, fornendo informazioni sulla natura della correlazione con le Parti Correlate, sulle precedenti operazioni compiute con le stesse Parti Correlate, sull'oggetto, corrispettivo, modalità e tempi di realizzazione delle operazioni, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

MODIFICHE

- 6.1** L'Amministratore Delegato è la persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione di introdurre nel presente documento le modifiche e/o le integrazioni che si rendano di volta in volta opportune e/o necessarie per l'operatività di Exprivia e del Gruppo.
- 6.2** In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente documento, l'Amministratore Delegato può, nel rispetto dei limiti di legge e di regolamento, adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate.

- * - * - * - * -